

Energie rinnovabili: novità legislative

Contenuti

1. Conversione in legge del "decreto manovra"
2. Conversione in legge del decreto "sblocca-reti"
3. Nuovo Conto Energia
4. Linee guida rinnovabili
5. Nuove regole per la connessione delle energie rinnovabili

1. Conversione in legge del "decreto manovra"

Lo scorso 30 luglio 2010 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta ufficiale n. 176 la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Il c.d. "decreto manovra" è stato convertito in legge dopo un doppio voto di fiducia prima al Senato e, successivamente alla Camera dei deputati e riporta alcune importanti novità in materia di energia.

Segnaliamo, in particolare, quanto segue:

1.1 Certificati verdi (articolo 45)

L'originario testo dell'articolo 45 del "decreto manovra" prevedeva l'abrogazione dell'art. 2, comma 149, della Legge Finanziaria 2008 e dell'art. 15, comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008, eliminando, in sostanza, l'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta dei certificati verdi in capo al GSE, con effetti dirompenti sul mercato dei certificati verdi e sulla bancabilità stessa delle operazioni nel settore delle rinnovabili. Recependo le numerose critiche sollevate dagli operatori del settore, il nuovo testo del decreto, modificato dalla legge di conversione, ha ripristinato l'obbligo per il GSE di riacquistare i certificati verdi in eccesso sul mercato.

Nel nuovo articolo 45 il taglio generalizzato è stato sostituito dalla previsione di una riduzione del 30% della spesa sostenuta dal GSE a decorrere dal 2011 per il ritiro dei certificati verdi in scadenza nell'anno, rispetto a quella sostenuta nel 2010.

Le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo saranno indicate in un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, salva la laconica frase "prevedendo che almeno l'80% di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità dei certificati verdi in eccesso".

1.2 Segnalazione certificata inizio attività (articolo 49)

Altra norma rilevante nel campo dell'energia per i suoi riflessi nel processo autorizzativo della realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili è la sostituzione dell'art. 19, sulla dichiarazione di inizio attività, della L. 241/1990 con la disciplina della c.d. "segnalazione certificata di inizio attività".

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione sostituisce l'atto della Pubblica amministrazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Con la nuova norma diviene possibile iniziare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità per la Pubblica Amministrazione di vietare la prosecuzione dei lavori entro 60 giorni in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti e, anche oltre tale termine di 60 giorni, di effettuare verifiche in corso d'opera ed adottare provvedimenti in autotutela.

Il nuovo istituto ha destato molte perplessità tra gli operatori di settore con particolare riferimento ai possibili profili di incostituzionalità per una possibile "invasione" da parte dello Stato della competenza concorrente regionale.

1.3 Semplificazione della Conferenza di servizi (articolo 49)

Sono state introdotte alcune misure volte a semplificare il funzionamento della Conferenza dei servizi, competente in varie fasi nel processo autorizzativo dei progetti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tra le varie novità, segnaliamo che è previsto dall'art. 49 che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

1.4 Concessioni idroelettriche (articolo 15)

L'art. 12 D.Lgs. n. 79/99 nel disciplinare il regime delle concessioni idroelettriche, prevede una serie di scadenze in relazione alle concessioni di grandi derivazione per uso idroelettrico. Ai sensi di tale norma, un gran numero di tali concessioni scadrebbe il 31 dicembre 2010. E' inoltre previsto che 5 anni prima della scadenza della concessione, l'amministrazione competente indichi una gara pubblica per la selezione del nuovo concessionario. A causa di una serie di modifiche normative, successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, le gare non sono state indette per tempo.

L'art. 15, a parziale modifica dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/99, prevede che al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni sono prorogate di cinque anni

E' inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, determini, entro il termine di sei mesi, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.

2. Conversione in legge del decreto "sblocca-reti" (decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105)

Il 4 agosto 2010 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del c.d. "decreto sblocca reti". La nuova legge entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alla data della presente newsletter, la pubblicazione del "decreto sblocca reti" in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta.

2.1 Mantenimento degli effetti delle dichiarazioni di inizio attività

Il decreto, nella versione definitiva a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, apporta diverse innovazioni rilevanti nel settore energetico in generale e fotovoltaico in particolare.

Innanzitutto segnaliamo che l'articolo 1-quater del decreto prevede che sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti fotovoltaici con capacità superiore a 20 KW "che risultino avviati in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2.2 Ritardi nella connessione

L'articolo 1-septies del decreto ha risolto le problematiche create dal c.d. decreto Alcoa prevedendo che le tariffe incentivanti per l'energia prodotta da fonte fotovoltaica previste dal D.M. 19 febbraio 2007 per il 2010, si applicano a tutti i soggetti che:

- (a) abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- (b) abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori; e
- (c) entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Al fine di ridurre le speculazioni nel settore delle rinnovabili, è demandato all'AEEG il potere di emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, regole finalizzate ad evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete (anche relativamente a richieste di connessione già assegnate) per impianti rinnovabili per i quali non sia verificata la concreta realizzabilità entro tempi definiti.

2.3 Opere connesse

Sembra opportuno, infine, segnalare che l'articolo 1-octies del decreto, coerentemente con quanto previsto nelle Linee guida per le energie rinnovabili recentemente approvate dalla Conferenza unificata e brevemente descritte nel successivo paragrafo 4, chiarisce definitivamente che le opere connesse la cui realizzazione è inclusa nel perimetro dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 387/2003 includono le infrastrutture di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale.

3. Nuovo Conto Energia

L'8 luglio 2010 la Conferenza unificata ha approvato lo schema di decreto interministeriale recante "Nuovi criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (il nuovo "Conto Energia"). Lo schema di decreto deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma l'approvazione da parte della Conferenza unificata rende improbabili ulteriori modifiche al testo, che può pertanto considerarsi definitivo con un ragionevole grado di certezza.

3.1 Nuova tariffa 2011-2013

Il decreto riconosce sull'energia prodotta una tariffa incentivante fissa e garantita per 20 anni a partire da quando l'impianto entra in esercizio. Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe saranno decurtate del 6% ogni anno rispetto alla tariffa prevista per il 3° quadrimestre 2011. Per gli anni successivi si provvederà con un nuovo decreto.

Il decreto, che disciplina sia le nuove tariffe incentivanti sia le procedure per l'accesso alle tariffe stesse, si applica agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2013, ancorché le tariffe incentivanti in esso previste si applichino anche agli impianti entrati in esercizio tra la data di pubblicazione del decreto e il 31 dicembre 2010.

Tra le novità c'è l'attribuzione di tariffe differenziate ad impianti con diverse classi di potenza con incentivi decrescenti, come illustrato dalla seguente tabella.

Intervallo di potenza [kW]	TARIFFA CORRISPONDENTE					
	A)		B)		C)	
	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1 ≤ P ≤ 3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3 < P ≤ 20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20 < P ≤ 200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200 < P ≤ 1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000 < P ≤ 5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,257
P > 5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,244

3.2 Procedure di accesso

Con riferimento alle procedure di accesso alle tariffe incentivanti, l'art. 4 del decreto prescrive che la richiesta di concessione della tariffa debba pervenire al GSE (in via telematica) entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a pena della perdita degli incentivi per il periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al GSE. Quest'ultimo assicura l'erogazione della tariffa entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta (ovviamente previa verifica della conformità della richiesta alle disposizioni di legge). E' inoltre previsto che la cessione dell'impianto fotovoltaico deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione (anche se non è prevista alcuna sanzione per eventuali ritardi o per la mancata comunicazione).

Il provvedimento offre largo spazio all'innovazione tecnologica, con particolare attenzione al fotovoltaico a concentrazione, alle installazioni con sistemi di accumulo e a quelle ad alta integrazione architettonica.

Sempre nel perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza complessiva, un incremento del 20% delle tariffe è garantito ai sistemi con profilo di scambio prevedibile, per tale intendendosi un sistema:

- i. costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottosti ad un'unica cabina primaria;
- ii. realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW;
- iii. con un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
- iv. che rispetti il profilo di cui alla lettera precedente per almeno 300 giorni all'anno.

3.3 Pergole, serre, tettoie e pensiline

Gli impianti con moduli che costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline beneficiano di una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici". Con particolare riferimento alle serre, il decreto chiarisce che, al fine dell'accesso alle tariffe sopradette, i moduli fotovoltaici devono costituire gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.

3.4 Potenza disponibile

Con il nuovo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico si attende di raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2020 in sede comunitaria: la potenza nominale fotovoltaica cumulata passerà dagli attuali 1350 MW fino a 8.000 MW, mentre la disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti che possono ottenere le tariffe di cui al nuovo Conto Energia è pari a 3000 MW.

4. Linee guida rinnovabili

Dopo una lunga attesa, lo scorso 8 luglio 2010 la Conferenza unificata ha dato esecuzione al disposto dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, approvando le Linee Guida per i procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Tali linee guida sono volte ad armonizzare il panorama normativo nazionale in relazione alle procedure autorizzative e ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.

A partire dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta), le Regioni avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi alle Linee Guida.

Oltre a dettare regole per la trasparenza amministrativa dell'iter autorizzativo e per il monitoraggio degli impianti, le Linee Guida, all'articolo 3, disciplinano l'autorizzazione delle opere connesse agli impianti, con particolare riferimento alle infrastrutture di connessione, determinando i criteri per la loro inclusione o meno nel perimetro dell'autorizzazione unica relativa all'impianto.

Per ciascuna fonte rinnovabile, poi, sono individuate le tipologie di impianto e le modalità di installazione che comportano l'assoggettamento a procedure autorizzative semplificate (quali la semplice comunicazione nell'ambito dell'attività di edilizia libera ovvero la denuncia di inizio attività). In particolare, sarà sufficiente la denuncia di inizio attività (Dia) per la realizzazione dei seguenti impianti:

- (a) mini impianti fotovoltaici con capacità di generazione inferiore a 20 kW;
- (b) impianti fotovoltaici sugli edifici con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto;
- (c) impianti elettrici di cogenerazione a biomasse con capacità massima inferiore a 1000 kW_e (piccola cogenerazione) e a 3.000 kW_t;
- (d) impianti a biomasse, aventi capacità di generazione al di sotto dei 200 kW;
- (e) impianti eolici con capacità inferiore a 60 kW e le torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento, con fase di rilevazione superiore ai tre anni;
- (f) impianti idroelettrici e geotermoelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW.

L'articolo 12 delle Linee Guida detta poi i criteri per l'accesso degli impianti di taglia minore alla procedura (ancora più snella) prevista per gli interventi di attività edilizia libera, che prevede una semplice comunicazione al comune.

Le Linee Guida disciplinano inoltre nel dettaglio la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando puntualmente i contenuti minimi dell'istanza e dell'autorizzazione stessa. In tale contesto, particolare importanza è la previsione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale (Via) per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW (una soglia ben inferiore a quella prevista da alcune normative regionali, che a questo punto dovranno essere adeguate al provvedimento nazionale).

Da ultimo, le Linee Guida determinano i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc).

5. Nuove regole per la connessione delle energie rinnovabili

5.1 la nuova TICA

Il 4 agosto 2010 l'AEEG ha adottato la delibera ARG/elt 125/2010 contenente "*modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)*". Tale delibera si focalizza su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica *ivi* inclusi, pertanto, anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, le norme contenute nel testo integrato e modificato della TICA (allegato A alla medesima delibera ARG/elt 125/2010), troveranno applicazione – se non diversamente specificato – con riferimento alle richieste di connessione presentate ai gestori di rete a partire dal 1° gennaio 2011.

5.2 norme applicabili per il 2010

L'allegato B alla medesima delibera ARG/elt 125/2010, invece, è applicabile alle richieste di connessione presentate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010 a condizione che i lavori di connessione non siano ancora stati completati.

Tra le disposizioni di cui al citato allegato B segnaliamo l'articolo 2, secondo il quale le STMG/STMC dovranno considerarsi decadute nel caso in cui il richiedente non abbia avviato l'*iter* autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione (e.g. autorizzazione unica) entro determinati termini che variano a seconda della data di richiesta/accettazione dei suddetti preventivi per la connessione nonché del voltaggio della connessione. A tal proposito, il richiedente dovrà altresì inviare al competente gestore di rete entro i summenzionati termini una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio. In ogni caso, la mancanza di tale comunicazione non comporta l'automatica decadenza della STMG/STMC: il gestore di rete dovrà sollecitare il richiedente a presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il quale dovrà ottemperare a tale richiesta entro i successivi 30 giorni lavorativi. Solo nel caso in cui il richiedente non ottemperi a tale richiesta la STMG/STMC dovrà considerarsi decaduta.

Inoltre, l'articolo 3 dell'allegato in esame prevede che, nel caso in cui il richiedente non provveda ad inviare la comunicazione di cui all'art. 31 della TICA – circa l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ovvero dell'impossibilità di procedere in tal senso per cause non imputabili al richiedente medesimo (e.g. mancata conclusione dell'*iter* autorizzatorio) – entro i termini prescritti, la decadenza della STMG/STMC non è automatica: anche in questo caso, infatti, il competente gestore di rete dovrà sollecitare il richiedente il quale, nei successivi 30 giorni lavorativi dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- (a) l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione; o
- (b) il mancato rispetto dei termini per l'avvio dei suddetti lavori, specificando la causa di tale ritardo e la procedura autorizzatoria seguita.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Eugenio Grippo
Tel. +39 06 478751
eugrippo@gop.it

Francesco Puntillo
Tel. +39 06 478751
fpuntillo@gop.it

Angelo Crisafulli
Tel. +39 06 478751
acrisafulli@gop.it

Milano

Ottaviano Sanseverino
Tel. +39 02 763741
osanseverino@gop.it

Giuseppe Velluto
Tel. +39 02 763741
gvelluto@gop.it

Antonella Capria
Tel. +39 02 763741
acapria@gop.it

Teodora Marocco
Tel. +39 02 763741
tmarocco@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Londra

Bruxelles

New York

www.gop.it

Soltanto qualora il richiedente non ottemperi a tale adempimento la STMG/STMC dovrà considerarsi decaduta.

Il successivo articolo 4 dispone che, a partire dal 1 novembre 2010, le STMG/STMC dovranno considerarsi decadute qualora l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del medesimo.

5.3 garanzie per connessioni in aree critiche

Infine, si noti che, entro il 15 ottobre 2010 i gestori di rete dovranno dare evidenza pubblica delle aree e delle linee ritenute critiche in base ai criteri e principi di cui all'articolo 4 della TICA come modificata dalla medesima delibera ARG/elt 125/2010. Qualora un impianto debba essere connesso in aree o su linee critiche, il richiedente dovrà prestare specifiche ed ulteriori garanzie, salvo che i lavori di realizzazione dell'impianto medesimo siano già stati ultimati.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.